

N. R.G. 1462/2015



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice Emma Cosentino,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al R.G. n. **1462/2015**, promossa da:

SPORT PLANET S.A.S. DI BERTO FABRIZIO & C., CF: 02588090403, in persona del suo rappresentante legale, rappresentato e difeso dall'Avv. Ernesto Russo, elettivamente domiciliato presso il Suo studio in Piazza Trento e Trieste n. 2, Bologna.

RICORRENTE

contro

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE, CF: 80078750587, in persona del suo rappresentante legale, rappresentato e difeso dall'Avv. Oreste Manzi, dom. presso l'Avvocatura, in Via Gramsci n. 6, Bologna.

RESISTENTE

contro

SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S., in persona del rappresentante legale;

CONVENUTO CONTUMACE

contro

EQUITALIA CENTRO SpA, in persona del rappresentante legale;

CONVENUTO CONTUMACE



Avente ad oggetto: accertamento negativo di obbligazioni contributive.

CONCLUSIONI

Il procuratore del ricorrente conclude come da ricorso introduttivo.

Il procuratore del resistente conclude come da memoria costitutiva.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

a. Con ricorso depositato davanti al Giudice del lavoro di Bologna in data 20.5.2015 la Società ricorrente adduceva, tra l'altro, la erroneità dell'avviso di addebito di € 273.153,26 del 9.4.2015 dell'INPS nei suoi confronti in quanto fondantesi sul verbale di accertamento errato per pretesi contributi previdenziali asseritamente dovuti per personale da assicurare previdenzialmente all'INPS Gestione Ex ENPALS. E ciò in quanto non era applicabile il D.M. 15.3.2005 non svolgendo la società attività prettamente sportiva e non potendosi definire il centro un impianto sportivo. Effettuava richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'avviso di addebito, eventualmente di prova testimoniale e chiedeva, tra l'altro, l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato.

b. Si costituiva ritualmente in giudizio l'INPS che, per i motivi dettagliatamente indicati in comparsa, concludeva per il rigetto dell'istanza di sospensione e del ricorso con vittoria di spese.

c. Alla prima udienza prevista per la comparizione delle parti del 30.7.2015 si procedeva al libero interrogatorio del ricorrente e le parti insistevano nelle rispettive richieste.

Con ordinanza del 3.8.2015 questo Giudice respingeva la richiesta di sospensione dell'esecuzione e di prova testimoniale e rinviava per la discussione all'udienza del 4.2.2016. All'udienza la ricorrente chiedeva di poter depositare documentazione e note e la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 10.11.2016.

d. Le note venivano depositate ed all'udienza odierna le parti discutevano oralmente la causa e, all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, che si riportavano ai rispettivi atti, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., questo Giudice si ritirava per deliberare e successivamente pronunciava sentenza con cui definiva il giudizio dando contestuale lettura del dispositivo e riservando il deposito della sentenza, con esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, entro 60 giorni.



RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La domanda del ricorrente deve essere accolta.

1a. Come nota la stessa INPS dagli accertamenti operati e dalle dichiarazioni raccolte è emerso che all'interno della struttura (che l'INPS qualifica erroneamente "*impianto sportivo*") gestito dalla società ricorrente, posto su due piani, vi sono due piscine e numerose sale (total body workout, aerobica, cardio-fitness, spinning, equilibrio) nelle quali vengono svolti "*corsi*" vari tenuti da istruttori con rapporto di lavoro autonomo (non risulta contestato che i lavoratori indicati nel verbale di accertamento abbiano svolto la loro prestazione per i periodi e con le retribuzioni indicati nel verbale).

Nella fattispecie in esame si tratta di stabilire se si applichi o meno il D.M. 15.3.2005 secondo cui "*gli istruttori ed addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness ...*" devono essere obbligatoriamente iscritti all'ENPALS, a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro, se la società svolge attività prettamente sportiva, se la struttura in questione può definirsi "*impianto sportivo*".

1a. Ad avviso dell'INPS restano nel settore terziario o artigiano, con obbligo di assicurazione all'INPS, solo le palestre che svolgono esclusivamente attività estetica o di recupero motorio e la ricorrente non avrebbe dimostrato di svolgere tale attività.

In realtà tocca alla resistente, che pretende il pagamento di € 273.153,26, dimostrare la bontà della sua pretesa. In ogni caso, come vedremo, la ricorrente ne ha dimostrato l'infondatezza.

Questo Giudice ritiene di condividere pienamente, in quanto corrispondente alla corretta lettura della normativa, l'affermazione della ricorrente secondo cui "*Solo se la prestazione può dirsi svolta in un luogo idoneo a configurarsi "impianto sportivo" ove, dunque, sia possibile fare "spettacolo sportivo" (presupposto impositivo necessario per l'ENPALS), con un pubblico che assista, è ipotizzabile un'iscrivibilità alla gestione ex ENPALS*".

Una serie nutrita di elementi, più o meno rilevanti, inducono a concludere in tal senso.

1b. Come nota correttamente la ricorrente, già nel parere del Consiglio di Stato del 13.6.1984 sul D.L.C.P.S. n. 708/1947 (che parlava di "*addetti agli impianti sportivi*"), si sottolinea che il principio da cui occorre avviare ogni ragionamento è quello per cui "*nel sistema previdenziale italiano, l'iscrizione all'INPS rappresenta la regola, mentre l'iscrizione ad altri istituti previdenziali ... rappresenta l'eccezione istituita per effetto di disposizioni normative di natura speciale che, in quanto tali, devono essere interpretate restrittivamente*".



Con circolare n. 164 del 21.8.2001 l'INPS aveva sottolineato l'esistenza *“di palestre dove non vengono effettuate attività sportive ... ma attività svolte per conseguire risultati estetici o recupero motorio”* escludendo conseguentemente l'iscrivibilità all'ENPALS delle stesse (doc. 10).

Nello stesso senso si è espressa la Commissione Regionale per l'Artigianato della Regione Emilia Romagna in data 20.2.20107 (doc. 11).

Ed anche l'ENPALS con nota del 19.2.2007 (doc. 12) ha sottolineato l'importanza del profilo oggettivo dovendo la attività essere svolta in *“impianti o circoli sportivi”*.

A seguito di interpello il Ministero del Lavoro in data 10.7.2009 (doc. 13), similmente, ha sottolineato che, al di là della *“mera denominazione della attività quale palestra”*, *“qualora l'attività svolta dal datore di lavoro non sia di natura “sportiva” ma consista esclusivamente in cure estetiche o di recupero motorio, debba essere assoggettata a contribuzione INPS”*.

E con circolare n. 66 del 18.5.2010 l'INPS ribadiva l'importanza del tipo di attività svolta all'interno dell'ambiente definito *“palestra”* o piscina. L'iscrizione all'ENPALS è dovuta se nei locali viene svolta attività sportiva, non se viene svolta attività estetica o di recupero motorio.

1c. Il D.M. 15.3.2005 è intestato *“Adeguamento delle categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'Ente Nazionale di Previdenza ed assistenza dei lavoratori dello spettacolo”*. Le categorie adeguate riguardano, tra i vari, cantanti, attori, animatori, registi, addetti alla produzione cinematografica e televisiva, assistenti di scena, professori d'orchestra, ballerini, tecnici del montaggio, scenografi, arredatori, costumisti, e così via, ovvero i *“lavoratori dello spettacolo”*. Quanto relativo allo sport e alle *“palestre e sale fitness”* di cui al n. 20 dell'elenco delle categorie di lavoratori va necessariamente inteso allo sport-spettacolo, agonistico, professionale o dilettantesco che sia, non allo *“sport”* effettuato individualmente o come lezione collettiva per attività motoria o ludica, o di svago, e simile. E ciò sia in quanto tutti gli altri numeri dell'elenco riguardano appunto attività di spettacolo, non *“corsi”* individuali (ed i nn. 22 e 23 società sportive dilettantistiche e/o professionistiche riconosciute dal CONI) sia in quanto nell'ambito dello stesso n. 20 le esemplificazioni e specificazione sono chiare in tale senso *“stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi”*.

1d. Non sembra un caso che la Società sia inquadrata come Azienda Artigiana e la sua attività economica è stata classificata tra le *“Attività ginniche, motorie e del benessere”* con codice



ATECO 93.04.1 – “*Servizi di centri per il benessere fisico, esclusi gli stabilimenti termali*”
(doc. n. 15).

Nella struttura in questione, nelle sue sale o nelle sue piscine, come risulta anche dal pubblicizzazione della attività del centro di cui alla documentazione allegata (doc. n. 9), non viene effettuato alcuno spettacolo sportivo o sport, non sono effettuate - e nemmeno effettuabili - gare sportive con pubblico, ma esclusivamente corsi, di ginnastica ritmica, di danza, di Ju-Jitsu, di Kung-FU, di danza africana, di Hip Hop, House, Poppin’ & Locking’, di Afro & Dancehall, di nuoto, di yoga, ginnastica posturale, oltre che varie cure estetiche. La struttura non può essere qualificata come “*impianto sportivo*”.

La situazione reale accertata corrisponde a quella dichiarata. Non siamo in presenza di una struttura adibita ad impianto sportivo che effettui spettacoli sportivi ed abbia, in frode alla legge o semplicemente in difformità dal reale, accreditato di effettuare meramente cure estetiche, recupero motorio, corsi di insegnamento, bensì di una struttura che, effettivamente, svolge l’attività dichiarata.

2. Le spese del giudizio, come in dispositivo liquidate, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così provvede:

- accerta e dichiara l’insussistenza dell’obbligo di Sport Planet SAS di Berto F & C., in persona del suo rappresentante legale, di versare i contributi a titolo di Gestione Ex-ENPALS, per gli anni da ottobre 2009 a maggio 2014 e, conseguentemente, la non debenza della somma di € 273.153,26 di cui all’avviso di addebito, emesso dall’INPS, in persona del suo rappresentante legale, n. 345 2015 000004007500 del 9.4.2015, opposto.
- condanna il resistente al pagamento delle spese del giudizio nei confronti della ricorrente che liquida in complessive € 3.000 per compensi, oltre € 43,00 per spese, ed il 15% per spese forfettarie, IVA e CPA.

Bologna, il 10.11.2016.

Il Giudice
Emma Cosentino

